

Documentazione

## Il matrimonio solo canonico in Germania

di G. Paolo Montini

### Normativa per il matrimonio canonico senza l'antecedente celebrazione civile<sup>1</sup>

*La proibizione di celebrare matrimonio canonico senza l'antecedente celebrazione civile è stata abrogata dal 1° gennaio 2009 dopo l'emendamento dell'ordinamento sullo stato civile.*

*Questo matrimonio solo canonico non ha alcun effetto giuridico nell'ambito del diritto statale. Di conseguenza preme alla Chiesa che sia celebrato un matrimonio anche civilmente, in modo che ai fedeli siano garantiti i suoi effetti giuridici ed essi così siano meglio posti in condizione di adempiere con coscienza gli obblighi, che sono legati al matrimonio canonico.*

*Un matrimonio canonico senza l'antecedente celebrazione civile può solo eccezionalmente aver luogo, se è impossibile richiedere agli sposi una celebrazione civile.*

*Se manca la celebrazione civile è sempre da acquisire il nihil obstat dell'Ordinario del luogo.*

*Per la preparazione di un matrimonio canonico senza l'antecedente celebrazione civile si deve procedere nel modo seguente:*

*Si deve compilare un formulario apposito.*

*Gli sposi devono attestare che chiedono il matrimonio solo canonico coscienti che non ha alcun effetto giuridico nell'ambito del diritto statale.*

*Gli sposi promettono di assumere e di adempiere in coscienza tutti gli obblighi che assumono con il matrimonio canonico; in particolare l'assistenza materiale reciproca fra i coniugi e per i figli che nasceranno nel matrimonio.*

<sup>1</sup> *Ordnung für kirchliche Trauungen bei fehlender Zivileheschließung*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 177 (2008) 551. La traduzione è dell'A.

*Gli sposi devono presentare i motivi per i quali non vogliono la celebrazione civile del matrimonio.*

*La dichiarazione degli sposi deve essere da loro sottoscritta di fronte al parroco competente o un suo incaricato.*

*Il processicolo matrimoniale e la dichiarazione degli sposi sono trasmessi alla Curia diocesana per la concessione del nihil obstat da parte dell'Ordinario del luogo.*

*Dopo il matrimonio solo canonico segue la prescritta registrazione nei libri parrocchiali e/o le consuete notificazioni.*

### *L'abrogazione di una clausola odiosa*

Con il 1° gennaio 2009 è scomparsa in Germania la clausola legale che proibiva la celebrazione canonica del matrimonio che non fosse preceduta dalla celebrazione civile<sup>2</sup>.

Si tratta di una clausola che non riguardava solo la Germania<sup>3</sup>, ma che interessa tuttora altri Paesi<sup>4</sup>. La sua abrogazione unilaterale da parte dello Stato<sup>5</sup>, quale che sia stata la sua ragione contingente<sup>6</sup>,

<sup>2</sup> Cf R. PUZA, *Glosse. Kirchliche Trauung ohne Standesamt*, in «Theologische Quartalschrift» 188 (2008) 229-231. Cf, da ultimo, H. MUSSINGHOFF, «Die Aufhebung des Verbots der kirchlichen Trauung vor der standesamtlichen Eheschließung in Deutschland», in «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, II, Città del Vaticano 2010, pp. 991-1004.

<sup>3</sup> Cf FR. SANDERS, *Die rein kirchliche Trauung ohne zivilrechtliche Wirkung. Eine kanonistische Reflexion zu einem langwährenden pastoralen Problem aufgrund von § 67 Personenstandgesetz*, Essen 2001, IV-126 pp.

<sup>4</sup> Cf W. ARDAGH, *The Right to Marry*, in «Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter» n. 155 (2008) 56-60; M. GRAULICH, *Die Zivilrechtliche Bedeutung religiöser Eheschließung in den Ländern der Europäischen Union*, in AA.VV., *Recht – Bürge der Freiheit. Festschrift für Johannes Mühlsteiger SJ zum 80. Geburtstag*, Berlin 2006, pp. 979-1002; M. LEGRAIN, *Mariage civil et mariage religieux. Se marier à l'Église sans passer par la mairie?*, in «Revue de droit canonique» 50 (2000) 163-169; M.J. ROCA, *El respeto a la libertad religiosa de los contrayentes y la obligatoriedad de la celebración civil del matrimonio previa a la religiosa. Discusión doctrinal y propuestas "de lege ferenda" en el Derecho comparado centro europeo*, in «Ius canonicum» 47/94 (2007) 505-525.

<sup>5</sup> Per sé la proibizione ha un carattere anche concordatario, visto che è oggetto dell'art. 26 del Concordato vigente tra Santa Sede e Germania del 20 luglio 1933 (AAS 25 [1933] 403-404), nonché del protocollo addizionale del medesimo Concordato (*ibid.*, p. 411) e di uno scambio di Note tra Santa Sede e Germania del 16-17 luglio 1956 (*Enchiridion dei Concordati*, n. 2619).

<sup>6</sup> Merita riferire quanto è avvenuto nella discussione dell'emendamento legislativo al Parlamento federale (*Bundesrat*). Nella seduta del 14 ottobre 2005 questo ramo del Parlamento tedesco ha proposto di mantenere la clausola proibente per la seguente ragione. Se, infatti, in relazione alle due grandi Chiese (cattolica e protestante) non c'è da attendere che la clausola riacquisti la sua funzione, destinata all'inizio ad assicurare il primato del matrimonio civile obbligatorio, «lo stesso non può essere assicurato per le altre religioni che in Germania si sono nel frattempo diffuse e sono oggi tendenzialmente le più significative», ossia, per esempio, – non è difficile interpretare – la religione islamica, che conosce, al riguardo, almeno i problemi del matrimonio forzato e della poligamia. *Sorprendente* la presa di posizione del governo tedesco su questa proposta di mantenimento della clausola da parte del Parlamento federale: «L'esperienza ha dimostrato che le altre religioni diffuse in Germania, nonostante ripetute indicazioni da parte di diverse istituzioni tedesche, non potrebbero essere mosse a

costituisce senz'altro un progresso nella direzione di una maggiore libertà religiosa.

Con questo, però, si è posta per le diocesi tedesche la necessità di regolare specificatamente l'ammissione al matrimonio solo canonico, ossia quel matrimonio non preceduto dalla celebrazione civile. A questa esigenza di regolamentazione risponde il testo normativo riportato<sup>7</sup>.

La sua qualificazione canonica merita una riflessione. Esso è presentato come normativa diocesana, che ogni singola diocesi ha promulgato nel proprio commentario ufficiale diocesano<sup>8</sup>. Il testo è identico in tutte le diocesi, ma la promulgazione è diocesana. Si tratta di una tecnica piuttosto frequente nell'ambito delle diocesi tedesche: i vescovi si accordano su una normativa canonica da promulgare in forma omogenea in tutte le diocesi, ma non ricorrono allo strumento della legislazione della conferenza episcopale, previsto e normato dal can. 455. Preferiscono i vescovi promulgare in ogni singola diocesi con la propria autorità di vescovo diocesano quanto è stato concordato con gli altri vescovi.

### *Alcuni rilievi*

La normativa dispone anzitutto la necessità del «*nihil obstat*» dell'ordinario del luogo per ammettere alla celebrazione del matrimonio solo canonico. Si è preferito evitare il riferimento alla *licentia* dell'ordinario del luogo, che il can. 1071, § 1, n. 2 richiede per chi assista «al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile». Il tenore verbale del canone, infatti, non pare attagliarsi perfettamente al nuovo caso tedesco del matrimonio

rispettare nella loro prassi matrimoniale la clausola proibente *de qua*. Si dovrebbe, pertanto, ribadire la abrogazione di una clausola che, per le due Chiese più grandi [cattolica e protestante], non è più necessaria e, per le altre religioni, non ha effetto» (DEUTSCHER BUNDESTAG, *Drucksache* 16/1831, 15.06.2006, pp. 66-67 e 76). *Intelligenti pauca*.

<sup>7</sup> Per un confronto con la normativa canonica particolare vigente in Italia cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1990, 259-279; soprattutto nn. 40-42. Per un commento cf la parte monografica del fascicolo 4 del 2004 di QDE: M. RIVELLA, *Il matrimonio solo canonico*, in QDE 17 (2004) 340-348; G. TREVISAN, *Il matrimonio solo canonico di persone vedove*, *ibid.*, pp. 349-362; E. ZANETTI, *Il matrimonio solo canonico dopo un'altra unione e in attesa di regolarizzazione civile*, *ibid.*, pp. 363-394.

<sup>8</sup> Cf *Inkraftsetzung der Ordnung für kirchliche Trauungen bei fehlender Zivileheschließung*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 177 (2008) 554: sono riportate le citazioni dei singoli bollettini ufficiali diocesani che promulgano la normativa e le date apposte ai fascicoli dei medesimi bollettini nelle singole diocesi.

solo canonico<sup>9</sup>. La *ratio* della norma però è la stessa: la grande opportunità che lo stato matrimoniale di una persona nella Chiesa sia conforme o coerente con lo stato matrimoniale della medesima persona di fronte allo Stato. Se una certa conformità sinora era garantita indirettamente dalla clausola civile proibente, sta ora solo nelle mani della Chiesa tutelare questa certa conformità: è per questo che si richiede un'autorizzazione dell'ordinario del luogo per consentire la celebrazione del matrimonio solo canonico. La normativa preferisce insistere, però, sul rafforzamento dell'assunzione e dell'adempimento dei diritti-doveri che scaturiscono dal matrimonio canonico attraverso la celebrazione civile del matrimonio. Si tratta, in realtà, di un corollario della ordinaria corrispondenza tra gli ordinamenti canonico e civile in materia matrimoniale.

La normativa non menziona le cause che giustificheranno la concessione del *nihil obstat*: si limita a specificare che deve trattarsi di cause che rendono «irrichiedibile» («unzumutbar») la celebrazione civile per gli sposi. Pare doversi trattare certamente dell'impossibilità e della grave difficoltà (*grave incommodum*) provenienti dalla celebrazione (anche) civile del matrimonio; probabilmente sarà compresa anche la (semplice) difficoltà. La mancanza di ogni ulteriore indicazione porterà sicuramente a una certa disparità (peraltro legittima) di applicazione della normativa.

I vescovi tedeschi si dimostrano particolarmente attenti alla responsabilità degli sposi, che devono essere consapevoli della natura del matrimonio solo canonico e dei suoi effetti<sup>10</sup>. Non prevedono esplicitamente alcuna cautela in base alla quale concedere il *nihil obstat*, quale, per esempio, la promessa di celebrare anche civilmente il matrimonio non appena sono cessate le ragioni che hanno giustificato il *nihil obstat*.

G. PAOLO MONTINI  
Palazzo della Cancelleria  
00120 Città del Vaticano

<sup>9</sup> Cf KL. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen dal 1988, 1071/3.

<sup>10</sup> Cf il formulario predisposto e riportato in appendice: in *Amtsblatt Limburg* (2008) 123.

## Allegato

### Dichiarazione degli sposi in occasione della richiesta del *nihil obstat* per il matrimonio solo canonico

Noi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ chiediamo alla Chiesa cattolica il *nihil obstat* per il matrimonio solo canonico.

Siamo stati al riguardo istruiti e siamo consapevoli che il matrimonio solo canonico non ha alcun effetto giuridico nell'ambito del diritto statale; le persone sposate con matrimonio solo canonico

- secondo il diritto statale sono come non sposate;
- non hanno alcun diritto al sostentamento reciproco previsto dal diritto matrimoniale statale;
- non godono di alcun diritto successorio di origine matrimoniale;
- non è loro permesso portare il cognome comune;
- non possono far valere alcun diritto a pensioni matrimoniali (come quella di reversibilità);
- nel diritto fiscale sono trattate come non sposate;
- non hanno esenzione dalla testimonianza giudiziale, che invece è riconosciuta a chi è sposato di fronte allo Stato;
- non hanno diritto alle informazioni mediche né diritto di visita in caso di grave malattia.

Siamo consapevoli che questa elencazione non è esaustiva.

Promettiamo di assumere e di assolvere in coscienza tutti i doveri, che sono legati al matrimonio canonico; in particolare l'assistenza materiale reciproca fra i coniugi e per i figli che nasceranno nel matrimonio.

I motivi della richiesta del matrimonio solo canonico sono i seguenti:

\_\_\_\_\_.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Sposo \_\_\_\_\_

Sposa \_\_\_\_\_

Parroco/incaricato \_\_\_\_\_